

(N. 196)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Proroga della durata delle società cooperative

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'accluso schema di provvedimento, aderendo ad una richiesta a suo tempo presentata dalla Confederazione cooperativa italiana, si è inteso predisporre lo strumento legislativo atto a sanare la irregolare situazione giuridica ed amministrativa nella quale si sono venute a trovare alcune cooperative, i cui organi sociali, per effetto degli eventi bellici e delle conseguenti difficoltà di ordine generale, non hanno potuto regolarmente espletare i compiti che gli statuti e la legge loro demandano.

Spesso, infatti, gli amministratori delle società cooperative, inesperti di legislazione ed alle prese con le difficoltà di esercizio della azienda, non si sono resi conto delle gravi conseguenze amministrative e giuridiche derivanti dalla scadenza del termine di durata della società, nè si sono tempestivamente avvalsi delle proroghe concesse per la convocazione delle Assemblee dai decreti legislativi luogotenenziali 18 gennaio 1945, n. 7 e 26 aprile 1946, n. 564.

Già nel 1909, essendosi potuto constatare

che numerose società cooperative continuavano a funzionare, nonostante avessero ormai oltrepassato il limite della loro durata, le autorità governative promossero la legge 11 luglio 1909, n. 444, con la quale, anche allo scopo di evitare agli organismi mutualistici difficoltà e spese per la loro eventuale ricostituzione, venne disposta la proroga di diritto del termine per un periodo uguale a quello stabilito negli atti costitutivi delle società.

Il precedente legislativo, verificatosi in circostanze meno pressanti delle attuali, ha indotto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a prendere in esame l'opportunità della emanazione di un analogo provvedimento di agevolazione per le società cooperative tuttora funzionanti.

Comunque, prima di disporre il provvedimento, si è voluto rendersi conto della rispondenza del medesimo ad una effettiva esigenza del settore interessato e si sono pertanto interpellate tutte le principali associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, onde conoscere quale rilievo presentasse l'inconveniente a cui si intendeva ovviare.

Da tale indagine è risultato che il fenomeno della irregolare posizione di organismi cooperativi per superamento del termine di durata, pur non avendo una notevole estensione, presenta tuttavia un certo rilievo soprattutto in taluni settori cooperativi (ad esempio latterie e cantine sociali) ed in alcune provincie (ad esempio Mantova, La Spezia, Reggio Emilia).

Tutte le organizzazioni di rappresentanza interpellate hanno concordato circa la oppor-

tunità della emanazione del provvedimento di proroga. Di recente, poi, questo Ministero, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul movimento cooperativo, ha avuto occasione di trovarsi di fronte a situazioni caratterizzate dalla posizione irregolare di società cooperative, per decorso di termini di durata.

L'accluso disegno di legge ricalca, in sostanza, quello del 1909, salvo alcuni ritocchi per porlo in armonia con le disposizioni introdotte nel titolo V del libro V del vigente Codice civile in materia di imprese cooperative, e per attuare una più efficace salvaguardia dei diritti del socio dissenziente dalla proroga.

Il provvedimento del 1909, infatti, limitava la propria portata alle società cooperative costituite in forma anonima, cioè a quelle a responsabilità limitata alla quota od azione del socio (articoli 76 e 219 dell'abrogato Codice di commercio), mentre nello schema presentato si tiene conto di tutte le diverse caratteristiche che possono rivestire le imprese cooperative (vedi articolo 2511 del Codice civile).

Inoltre, si è ritenuto opportuno di limitare gli effetti del beneficio portato dal provvedimento a quelle società cooperative i cui termini siano venuti a scadere entro la data di entrata in vigore del provvedimento stesso, per evitare una indeterminatezza circa l'efficacia nel tempo della disposizione.

Per ovvie ragioni si è, infine, sancito nello schema che dal beneficio della proroga restino escluse quelle società cooperative che abbiano di fatto cessato da ogni attività.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La durata delle società cooperative, legalmente costituite e la cui decadenza sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si presume tacitamente prorogata per un periodo di tempo uguale a quello in origine stabilito, salvo che la proroga stessa non risulti esplicitamente

esclusa dagli statuti, ovvero che la società cooperativa abbia di fatto cessato da ogni attività dopo la scadenza del termine stabilito per la sua durata.

Le assemblee dei soci hanno sempre facoltà di deliberare lo scioglimento della società nella forma e con la maggioranza stabilite dalla legge e dagli statuti sociali.

I soci i quali, al termine della durata statutaria della società, non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere, a norma di legge e di statuto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.